

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3281

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINOCCHIARO FIDELBO, SCERMINO, CESETTI,
DI LELLO FINUOLI, SARACENI, BONGIORNO, BONITO**

Modifica all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di composizione delle commissioni e delle sottocommissioni per gli esami di procuratore legale

Presentata il 19 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente disciplina degli esami di procuratore legale trova suo fondamento, quanto alla composizione delle commissioni e delle sottocommissioni che debbono procedere agli scrutini, nell'articolo 22 della legge professionale (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), come modificato dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e, altresì, dalla legge 20 aprile 1989, n. 142.

In particolare, le commissioni e le sottocommissioni esaminatrici poggiano su tre componenti e precisamente: avvocati, magistrati e professori ordinari o associati di materie giuridiche presso una università della Repubblica, ovvero presso un istituto superiore equiparato ad una università.

Mentre non sorgono difficoltà per quanto concerne gli avvocati e neppure per quel che riguarda i magistrati, difficoltà vi sono, invece, per la categoria dei docenti e, in particolare, nei distretti ove maggiore è il numero dei candidati.

I professori ordinari sono già, il più delle volte, onerati da pluralità di impegni. D'altra parte, non in tutti i distretti vi sono professori associati in numero tale da consentire di far fronte al fabbisogno.

Ciò ha comportato sensibilissimi ritardi nella correzione degli scritti. A Roma, per esempio, la maggioranza delle sottocommissioni è ancora priva dell'indispensabile docente e, quindi, le sottocommissioni stesse sono ancora inattive con intuitive conseguenze sull'epoca di ultimazione e,

ulteriore conseguenza non indifferente, sul sovrappollamento degli esami futuri a causa di tutti quei candidati che, ignorando ancora la loro sorte, si affretteranno a sostenere di nuovo le prove scritte.

Così stando le cose, dovendosi ritenere pur sempre necessario il ricorso alla componente accademica, l'unica possibilità concreta di soluzione del problema è quella di ampliare la rosa prevedendo, in alternativa, il ricorso ai ricercatori universitari confermati.

Va tenuto presente, in proposito, che il ruolo dei ricercatori è stato istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria.

I ricercatori in questione, stante la definizione desumibile dall'articolo 7, comma 1, della delega conferita al Governo con la legge 21 febbraio 1980, n. 28, hanno il compito di « contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria » onde assolvere ai « compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali ».

Si desume dallo stesso articolo che lo stesso ruolo si ottiene mediante concorsi

decentrati presso le singole sedi universitarie e che tre anni dopo essi sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta da due ordinari e da un associato: in base al giudizio favorevole, il ricercatore viene così immesso nella fascia dei ricercatori confermati.

È opportuno tener presente che essi possono avere accesso diretto ai fondi sia nazionali che locali destinati alla ricerca scientifica, alla quale possono dedicarsi in base a temi di loro scelta, partecipando altresì ai programmi di ricerca delle strutture universitarie nelle quali siano inseriti.

È notazione altresì rilevante la facoltà che loro compete di svolgere « cicli di lezioni interne a corsi attivati e attività di seminario d'intesa con gli organi preposti al coordinamento della didattica ».

Si consideri da ultimo, l'obbligo, cui debbono adempiere ogni triennio, di presentare una relazione al Consiglio di facoltà in ordine al lavoro scientifico e all'attività didattica integrativa espletati.

Sembra quindi che sussistano tutti i requisiti perché i ricercatori universitari confermati, e quindi sperimentati nelle loro capacità, possano degnamente espletare l'ufficio di componenti delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per gli esami di procuratore legale.

PROPOSTE DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, è sostituito dal seguente:

« 3. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e ciascuna di esse è composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto della corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte d'appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso una università della Repubblica o presso un istituto superiore ovvero sono ricercatori universitari confermati ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3281
Lire 500